



Sentenza n. 202 del 2023

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 24 ottobre 2023, deposito del 10 novembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 25 del 2023

parole chiave:

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA – RECLAMABILITÀ

disposizioni impugnate:

- artt. 669-*quaterdecies* e 695 del [codice di procedura civile](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 24 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 del codice di procedura civile (di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443), nella parte in cui **non prevedono la reclamabilità del provvedimento di diniego dell'istanza di nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite** ai sensi dell'art. 696-*bis* c.p.c.

Secondo il giudice *a quo*, l'art. 696-*bis* cit., laddove stabilisce che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite può essere richiesta «anche» al di fuori delle condizioni di cui al co. 1 dell'art. 696 c.p.c., non può essere inteso nel senso che il relativo espletamento è possibile pur in presenza di condizioni di urgenza, in quanto in tale ipotesi la parte interessata può ricorrere allo strumento tipico dell'accertamento tecnico preventivo. Il rimettente, dunque, pur richiamando talune pronunce del giudice di legittimità secondo le quali il provvedimento di diniego del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo per la composizione della lite sarebbe reclamabile ai sensi dell'art. 669-*terdecies*, c.p.c., riferisce di non condividere tale impostazione poiché, a suo dire, in presenza di un *periculum in mora* non sarebbe possibile proporre ricorso *ex* art. 696-*bis* c.p.c., essendo consentito richiedere un accertamento tecnico preventivo.

È per tale ragione, pertanto, che solleva la questione di costituzionalità degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 cit., di cui rileva il contrasto tanto con l'art. 3 Cost., atteso che la descritta esclusione comporterebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti cautelari e all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c., quanto con l'art. 24 Cost., alla luce dell'impossibilità di garantire l'assolvimento dell'onere della prova, che è elemento funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale.

La Corte costituzionale, premessa una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, opera, anzitutto, **un ampio excursus volto a verificare la sussistenza di un orientamento giurisprudenziale qualificabile come “vivente”** circa l’effettiva non reclamabilità del provvedimento di diniego dell’istanza di nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite *ex art. 696-bis c.p.c.*, giungendo, infine, a **escluderne la sussistenza**, posto che della specifica questione la Corte di cassazione si è sì occupata in varie pronunce, ma solamente nell’ambito di meri *obiter dicta* (addotti come elementi *ad abundantiam*, rafforzativi delle diverse questioni sulle quali il giudice di legittimità era stato chiamato a esprimersi), come tali **inidonei a formare il c.d. “diritto vivente”**.

Pertanto, riconosciuto che, sulla scorta dell’inequivoco tenore letterale dell’art. 695 c.p.c., il provvedimento con il quale il giudice denega, per ragioni di merito o di rito, la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite **non è impugnabile**, il giudice delle leggi giunge a dichiarare **fondate** le questioni sollevate, in relazione a entrambi i parametri costituzionali invocati dal rimettente.

Con particolare riferimento all’**art. 24 Cost.**, la Corte costituzionale rammenta, infatti, che, se contro le sentenze (*rectius*, contro i provvedimenti decisori e definitivi che incidono sui diritti soggettivi con forza di giudicato) è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge *ex art. 111*, settimo comma, Cost., contro le ordinanze può essere, invece, previsto un mezzo di impugnazione (il reclamo) che, ancorché non abbia valenza generale, tuttavia, in attesa della decisione della causa, può costituire talora necessaria implicazione della garanzia costituzionale del diritto di agire in giudizio per la tutela di un diritto o di un interesse legittimo, tanto che – riconosce la Corte – nel complesso vi è un’area di **tendenziale reclamabilità** di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, cit.

Su questa base, dunque, il giudice delle leggi, dopo aver rilevato che, nonostante quanto sopra, ai procedimenti di istruzione preventiva (di cui agli artt. da 692 a 699 c.p.c.), non si applicano le disposizioni codicistiche che consentono la reclamabilità dei provvedimenti giudiziari, riconosce come l’apparato di garanzie previsto in materia dal legislatore sia risultato affetto da lacune comportanti una **lesione del diritto alla tutela giurisdizionale** che nel tempo, non a caso, sono state censurate dalla giurisprudenza costituzionale.

È precisamente in quest’ottica, e in linea di continuità con precedente giurisprudenza relativa a fattispecie affini, che la Corte afferma, quindi, che, nel caso specifico, **la previsione della possibilità di proporre una domanda di fronte a un giudice senza poter contestare dinanzi a un giudice diverso le ragioni che hanno condotto a un provvedimento di diniego si pone in contrasto con il diritto di agire e difendersi in giudizio** di cui all’art. 24, primo e secondo comma, Cost., nonché con il **canone di ragionevolezza** *ex art. 3, primo comma, Cost.*, non essendo tollerabile che, nell’ambito di un procedimento mirato ad evitare l’instaurazione di un lungo e dispendioso giudizio contenzioso, non sia previsto il presidio di uno strumento di gravame, quale è il reclamo del provvedimento di rigetto.

L’art. 3 cit., inoltre, viene riconosciuto violato anche sotto un ulteriore profilo.

Il giudice delle leggi rileva, infatti, come il legislatore abbia scelto di collocare l’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, *ex art. 696-bis*, nella parte del codice di procedura civile dedicata ai provvedimenti di istruzione preventiva, precisando che la relativa disciplina processuale è modellata su quella dell’accertamento tecnico preventivo per la quale, a propria volta, l’art. 696, co. 3, rinvia all’art. 695, ossia alla norma che, in combinato disposto con l’art. 669-*quaterdecies*, è stata da tempo dichiarata

costituzionalmente illegittima proprio nella parte in cui non contempla il rimedio del reclamo cautelare contro gli altri provvedimenti di diniego emessi a fronte di un ricorso in tema di istruzione preventiva, ovvero l'assunzione di testimoni e l'accertamento tecnico preventivo (il riferimento della Corte è alla sentenza n. 144 del 2008).

Di talché, ad avviso della Corte, ne discende che la mancata previsione del medesimo strumento di controllo anche nei confronti della misura con la quale il giudice disattenda il ricorso della parte volto alla nomina di un consulente tecnico *ex art. 696-bis* c.p.c. si traduce, sul piano dell'art. 3 Cost., in una **diseguaglianza nei mezzi di tutela** contemplati per provvedimenti che, per scelta *ex ante* del legislatore, sono tutti ricondotti nel più ampio genere dell'istruzione preventiva.

Da qui, la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-*terdecies*, avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-*bis*.

Jacopo Ferracuti